

RACCONTIAMO L'ADOZIONE ODV

Statuto

Sede e finalità

Art.1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata RACCONTIAMO L'ADOZIONE ODV. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apartitica, apolitica aconfessionale e aperta a persone di differenti ispirazioni etniche e religiose che vi partecipano su un piano di rispetto e parità reciproche.

Art. 2

L'Associazione ha la sede nel Comune di Lecco. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Associazione sostiene e promuove la genitorialità adottiva e ne diffonde la sua cultura in ogni ambito del sociale. Essa riunisce famiglie di genitori adottivi e tutti coloro che sono interessati all'esperienza dell'adozione, ponendo al centro del proprio interesse i bambini e le loro esigenze.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166): erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione si propone di:

- offrire occasione di confronto e sostegno alle coppie adottive e favorire lo scambio delle reciproche esperienze;
- fornire assistenza alle coppie che intendono adottare;

1. promuovere la tematica dell'adozione e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, anche mediante convegni e conferenze presso le istituzioni pubbliche e private;

- organizzare e realizzare, con la collaborazione di esperti del settore, attività di formazione ed informazione rivolte alle coppie, agli operatori del settore, agli insegnanti e alle persone interessate;
- promuovere, organizzare e realizzare attività ed eventi di carattere ludico e ricreativo. Per raggiungere questi scopi l'Associazione può ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi ed esperti e stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici (scuola, ASL, enti locali e territoriali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità.

Le attività di cui ai commi precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 4

Possono essere soci i genitori adottivi e tutti i maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione e versano la quota associativa. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio

direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art.5

L'iscrizione all'Associazione richiede la condivisione delle finalità associative e presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente statuto. L'iscrizione è formalizzata con il versamento della quota associativa.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Art. 6

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 7

Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività

personale, gratuita e spontanea dei propri soci. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi di Legge

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, decesso, esclusione nonché in caso di mancato versamento della quota associativa annuale o indegnità e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Patrimonio

Art. 9

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e dal fondo cassa.

Il Tesoriere redige ed aggiorna annualmente apposito inventario di tutti i beni di proprietà dell'Associazione.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

In occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo di ciascun anno, entro il 30 giugno, il Tesoriere illustra all'Assemblea l'inventario dei beni dell'Associazione.

Le entrate sono costituite da:

1. quota associativa;
2. quote integrative;

3. contributi pubblici e privati, erogazioni e lasciti;
4. quote derivanti dall'attività di formazione;
5. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
6. rendite patrimoniali;
7. rimborsi da convenzioni;
8. attività di raccolta fondi;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi di Legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, con le modalità previste dalla Legge

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10

Il bilancio consuntivo, nelle forme previste dalla Legge, è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e se previsto dalla legge, deve essere depositato nei termini di Legge presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve redigere, approvare, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet, il Bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ad esse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale

durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. .

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 11

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove previsto;
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Art. 12

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono conservate presso la sede dell'associazione. Si richiama quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice del Terzo settore in tema di copertura assicurativa ed oneri connessi.

Struttura organizzativa

Art. 13

La struttura organizzativa dell'Associazione è composta dai seguenti organi: Assemblea dei soci; Consiglio direttivo, Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci in regola con i versamenti della quota associativa annuale ed è convocata almeno una volta l'anno per:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati
- approvare i regolamenti dell'associazione e tutte le loro modifiche;
- verificare l'andamento delle attività dell'Associazione;
- discutere, rielaborare ed approvare il Progetto annuale delle attività, proposto dal Consiglio Direttivo;
- entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ratificare il bilancio consuntivo ed approvare il Bilancio Preventivo;
- , eleggere i membri del Consiglio Direttivo o provvedere alla surroga del consigliere dimissionario.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è trasmesso mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, a tutti i soci , almeno 15 giorni prima della riunione ed è pubblicato sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare: l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà svolgersi nello stesso giorno, almeno un'ora dopo la prima convocazione, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla data di prima convocazione e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

L'Assemblea è valida e deliberante con l'intervento della metà dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti; ogni socio può rappresentare per delega scritta non fino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, dopo averne stabilito il numero dei componenti, elegge con voto segreto il Consiglio Direttivo. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza tra i candidati consiglieri da eleggere. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti; a parità di voto risulta eletto il candidato più anziano.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento la liquidazione dell'associazione e la

devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di tredici consiglieri, eletti in carica dall'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Esso dura in carica due anni e si riunisce per:

- elaborare il Progetto annuale delle attività da proporre all'Assemblea;
- verificare periodicamente l'andamento delle attività decise dall'Assemblea;
- promuovere e coordinare il lavoro di tutti i soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare la sospensione o l'espulsione di soci;
- stabilire la quota associativa annuale;
- redigere il conto consuntivo e preventivo dell'Associazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- convocare l'Assemblea.
- Tutto quanto necessario per il funzionamento dell'associazione

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, con votazione palese, un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le due cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate in un sola persona.

Esclusa l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 17

Il Presidente e, in caso di sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, facendone eseguire le deliberazioni. Firma gli atti ufficiali, cura la regolare attività dell'Associazione promuovendone l'incremento. Adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 18

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi sociali dell'Associazione, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e tiene la corrispondenza, controfirma gli atti ufficiali.

Art. 19

Il Tesoriere ha la gestione, anche a mezzo delega, dei rapporti bancari intestati all'Associazione. Tiene il libro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell'Associazione, del quale redige ed aggiorna annualmente l'inventario, ne esige le rendite, le quote, gli introiti, esegue i pagamenti.

Art. 20

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei

limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla Legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Conclusioni

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile e alle norme di legge in materia.